

porto della Comunità verso l'altro, è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore. Esso può essere un documento amministrativo o commerciale. La forma e il contenuto di tale documento nonché la procedura da seguire qualora esso sia oggettivamente inadeguato sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24. »

- 6) All'articolo 20, paragrafo 3, dopo l'ultima frase è aggiunta la frase seguente :

« Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far fronte a eventuali infrazioni o irregolarità e imporre sanzioni efficaci. »

- 7) All'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) le parole « tramite il documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1 » sono sostituite da « in conformità delle disposizioni del titolo III ».

- 8) Nel titolo VII è aggiunto l'articolo seguente :

« Articolo 26 bis

Si considera che i prodotti soggetti ad accisa che, anteriormente al 1° gennaio 1993, si trovano in un regime di sospensione diverso da quello di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 1 e per cui tale regime non sia stato appurato siano vincolati, dopo tale data, al regime sospensivo dei diritti di accisa.

Quando si tratta del regime sospensivo di transito comunitario interno, le disposizioni in vigore al momento in cui i prodotti sono stati vincolati al regime suddetto continuano ad essere applicabili per tutto il periodo in cui i prodotti vi restano assoggettati e detto periodo è determinato conformemente alle disposizioni precitate.

Quando si tratta di un regime sospensivo nazionale, gli Stati membri determinano le condizioni e le formalità cui è subordinato, dopo il 1° gennaio 1993, l'appuramento di tale regime sospensivo. »

- 9) Nel titolo VII è aggiunto l'articolo seguente :

« Articolo 30 bis

La direttiva 76/308/CEE è modificata nel modo seguente :

- 1) il testo del titolo è sostituito dal testo seguente :

« Direttiva del Consiglio del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise »;

- 2) all'articolo 2 :

- a) la lettera « e » è sostituita dalla lettera « f » ;
 b) dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente :
 « e » alle seguenti accise :
 — accisa sui tabacchi lavorati,
 — accisa sull'alcole e le bevande alcoliche,
 — accisa sugli oli minerali. »

Articolo 2

La direttiva 92/81/CEE è modificata nel modo seguente :

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1 :

— il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente :

- « b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19 »,

— la lettera g) è soppressa.

- 2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente :

« 8. Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le esenzioni o riduzioni di aliquote di accisa previste al presente articolo mediante restituzione dell'accisa pagata. »

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT